

del d.lgs. n. 152 del 2006 possono richiedere ulteriori dispositivi USB associati alla sede legale e utilizzabili nelle unità locali dove vengono svolte le operazioni di trasporto; in tal caso, per ciascun dispositivo è dovuto il contributo previsto dall'Allegato I A del D.M. n. 52 del 2011, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

3. All'esito delle operazioni di consegna del rifiuto il sistema genera automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell'area registro cronologico del Comune.

Art. 6.

Comunicazioni al SISTRI

1. Gli obblighi di comunicazione al SISTRI previsti dalla vigente normativa sono assolti esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telematico indicati sul sito www.sistri.it

2. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, sono effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI.

Art. 7.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2014

Il Ministro: GALLETTI

14A03549

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 2014.

Fissazione di un limite alla misura del tasso d'interesse annuo posticipato, di cui all'articolo 3 del decreto 22 novembre 1985, da corrispondere sulle anticipazioni tecniche dei tesoriери o cassieri degli enti ed organismi pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica;

Visto l'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro del 22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere Generale dello Stato dell'11 dicembre 2001 e dall'art. 1 del decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 settembre 2005, che stabilisce che il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere ai tesoriери o cassieri degli enti ed organismi pubblici assoggettati al regime di tesoreria unica sulle cosiddette "anticipazioni tecniche" è commisurato al "tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca centrale europea, diminuito di mezzo punto percentuale";

Visto l'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2009 che disciplina il riconoscimento degli interessi a favore dei tesoriери o cassieri degli enti assoggettati al regime di tesoreria unica;

Vista la decisione di politica monetaria adottata dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea in data 7 novembre 2013, che fissa il predetto tasso d'interesse alla misura dello 0,25% a decorrere dall'operazione con regolamento il 13 novembre 2013;

Tenuto conto che, a seguito della predetta decisione e considerate le regole per la determinazione della remunerazione previste dal decreto ministeriale 22 novembre 1985, il tasso d'interesse riconosciuto ai tesoriери o cassieri degli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica assume a questo punto un valore negativo, pari a -0,25%, a fronte di un'effettiva temporanea anticipazione di liquidità da parte dei tesoriери o cassieri a favore degli enti per i quali svolgono il servizio di tesoreria o cassa;

Ritenuto necessario riportare a equità il sistema, definendo un limite alla riduzione del tasso d'interesse riconosciuto ai tesoriери o cassieri degli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica;


Visto il parere del direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro, di cui alla nota n. 93219 del 27 dicembre 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

1. Alla fine del primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere generale dello Stato dell'11 dicembre 2001 e dall'art. 1 del decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 settembre 2005, è aggiunto il seguente periodo: "Il tasso riconosciuto non può assumere valori negativi".



2. La disposizione di cui al primo comma è applicata a partire dal 13 novembre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2014

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO

14A03417

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 aprile 2014.

Ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visti i precedenti decreti in data 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2013 e n. 43 del 21 febbraio 2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio e successivamente al 30 aprile 2014;

Viste le successive richieste dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) di ulteriore differimento del predetto termine per tutti gli enti locali, formulate anche nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 16 aprile 2014;

Considerato che, gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2014, non dispongono ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle effettive risorse finanziarie disponibili, in attesa anche della definizione del provvedimento con il quale

si devono stabilire, per l'anno 2014, i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, da emanarsi entro il 30 aprile 2014 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'art. 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 143 (legge di stabilità 2014);

Considerato inoltre che, i comuni sono contestualmente impegnati nell'ormai avviato procedimento elettorale, che interessa tutto il territorio nazionale per il Parlamento europeo, e nel contemporaneo rinnovo di numerose Amministrazioni locali, operazioni che si concluderanno il prossimo 25 maggio 2014, election day, ovvero oltre il predetto termine del 30 aprile 2014;

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire ulteriormente, per i suddetti motivi, il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 aprile 2014;

Decreta:

Articolo unico

Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2014

Il ministro: ALFANO

14A03550

